



AIBE LEGAL MAIL

LATEST UPDATES

2019

N. 11/2019

Novembre

In collaborazione con:

avv. Marco delli Guanti (marco.delliguanti@consiliabm.com)

dott.ssa Elena De Franceschi (elena.defranceschi@consiliabm.com)

INDICE

1. Aggiornamenti normativi e regolamentari
2. Giurisprudenza

Aggiornamenti normativi e regolamentari

- **BCE: avviato il mandato del nuovo Presidente.**

In data 1° novembre 2019, è stato emanato un comunicato (con il quale si è data informativa dell'avvio del mandato di Christine Lagarde, già Direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, quale nuovo Presidente della BCE, per un mandato della durata di otto anni. La sua nomina era stata decisa dal Consiglio dell'Unione Europea del 18 ottobre 2019. Christine Lagarde succede a Mario Draghi che ha ricoperto la carica dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2019.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2019/ecb.pr191101.it.pdf>.

- **BCE: pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Decisione (UE) 2019/1848 e l'Indirizzo (UE) 2019/1849 in tema di TARGET II.**

In data 5 novembre 2019, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Decisione (UE) 2019/1848 della BCE del 29 ottobre 2019 che modifica la precedente Decisione 2007/7 relativa ai termini e alle condizioni del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (cd. “*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System II*” o “TARGET II”). Tra le principali novità del sopracitato provvedimento si segnalano *ex multis*:

- l'introduzione di una nuova funzionalità della “piattaforma unica condivisa” (cd. “*Single Shared Platform*” o “SSP”), che rende possibile l'elaborazione di pagamenti critici e molto critici in situazioni di *contingency*, alla quale le singole Banche Centrali devono aderire;
- il chiarimento circa le condizioni alle quali le imprese di investimento possono partecipare al TARGET II.

Sempre in data 5 novembre 2019 è stato, altresì, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'Indirizzo (UE) 2019/1849 della BCE del 4 ottobre 2019 che modifica il precedente Indirizzo 2012/27 in ambito TARGET II. Più nel dettaglio, le modifiche hanno ad oggetto *ex multis*:

- le condizioni alle quali le imprese di investimento possono partecipare al TARGET II;
- l'adesione dei partecipanti ai sistemi componenti del TARGET II al requisito di autocertificazione e ai requisiti di sicurezza del punto terminale (cd. “*endpoint security*”) dei fornitori dei servizi di rete.

Entrambi i provvedimenti hanno trovato applicazione a decorrere dal 17 novembre 2019.

I documenti suddetti sono consultabili ai seguenti *link*:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0032&from=IT>,

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019O0030&from=IT>.

- **ESMA: aperta la pubblica consultazione in tema di MiFID II con specifico focus sull'applicazione dei limiti di posizione ai derivati su merci.**

In data 5 novembre 2019, l'ESMA ha posto in consultazione un rapporto (cd. “*Consultation Paper: MiFID II review report on position limits and position management. Draft Technical Advice on weekly position reports*”) avente ad oggetto:

- l'impatto dell'applicazione dei limiti di posizione, la gestione delle posizioni sulla liquidità, gli abusi di mercato e le corrette condizioni di fissazione del prezzo e di regolamento sui mercati dei derivati su merci, così come previsto dall'art. 90, comma 1, della Direttiva (UE) 2014/65

del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cd. “*Markets in Financial Instruments Directive II*” o “MiFID II”);

- una proposta di revisione del parere tecnico da fornire alla Commissione Europea sugli atti delegati da adottare ai sensi dell’art. 58, comma 6, della MiFID II sulla relazione che le imprese di investimento o i gestori del mercato devono pubblicare settimanalmente circa le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i rispettivi strumenti finanziari derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse negoziati.

La pubblica consultazione si chiude in data 8 gennaio 2020.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-1484_cp_position_limits.pdf.

- **MEF: pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Decreto *Brexit* con specifico focus in ambito GACS.**

In data 5 novembre 2019, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del MEF del 14 ottobre 2019 recante modifiche e integrazioni al Decreto del 3 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 22 del Decreto-Legge 25 marzo 2019, n. 22 (cd. “Decreto *Brexit*”), convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019, n. 41, sulla cd. “*Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze*” (o “GACS”). Come noto, la GACS è uno strumento che il Dipartimento del Tesoro mette a disposizione degli operatori del credito e della finanza richiedenti per favorire lo smaltimento delle sofferenze bancarie. Si ricorda a tal proposito che il Decreto *Brexit* ha autorizzato il MEF a concedere una proroga della GACS per ventiquattro mesi, prorogabili per ulteriori dodici mesi.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/05/19A06842/sg>.

- **Banca d’Italia e Consob: sottoscritto il nuovo Protocollo d’intesa in tema di servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio.**

In data 5 novembre 2019, la Banca d’Italia e la Consob hanno sottoscritto un nuovo Protocollo d’intesa in materia di servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Tale documento ha lo scopo di adeguare l’ambito di collaborazione tra le due Autorità alle novità normative intervenute negli ultimi anni e intende accrescere il grado complessivo di efficacia ed efficienza del coordinamento delle rispettive attività di vigilanza. Più nel dettaglio, l’accordo ha ad oggetto i seguenti settori:

- la collaborazione nell’ambito dei rispettivi poteri regolamentari;
- lo scambio di informazioni;
- i poteri ispettivi;
- i provvedimenti autorizzativi;
- i provvedimenti assunti e le irregolarità accertate;
- i piani di risanamento e di risoluzione;
- la gestione delle situazioni di crisi;
- l’operatività transfrontaliera;
- l’esternalizzazione o la delega di funzioni operative essenziali o importanti.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accordi/Protocollo_BI_Consob_20191105.pdf.

- **Unione Europea: pubblicati in Gazzetta Ufficiale i nuovi RTS sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione.**

In data 6 novembre 2019, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) 2019/1851 del 28 maggio 2019, che integra il Regolamento (UE) 2017/2402 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (cd. “*Regulatory Technical*”).

Standards” o “RTS”) sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione. Più nel dettaglio, il Regolamento ha lo scopo di consentire agli investitori di esercitare una *due diligence* rigorosa, agevolandoli così nella valutazione dei rischi in conformità agli obiettivi del Regolamento (UE) 2017/2402 attraverso l’individuazione di criteri uniformi per determinare l’omogeneità di un dato portafoglio di esposizioni sottostanti.

Il Regolamento Delegato è in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ovverosia dal 26 dicembre 2019, ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1851&from=IT>.

- **EBA: in tema di “*Stress Test 2020*”, pubblicata la nota metodologica e i modelli utili per gli operatori.**

In data 7 novembre 2019, l’EBA ha pubblicato la nota metodologica (cd. “*2020 EU-Wide Stress Test - Methodological Note*”) e i modelli (cd. “*2020 EU-Wide Stress Test - Template Guidance*”), che dovranno essere utilizzati dalle Autorità di Vigilanza Nazionali, dalle banche e dagli altri partecipanti al mercato per lo svolgimento degli *stress test* nel corso dell’anno 2020. Più nel dettaglio, trattasi di *stress test* concepiti per fornire ai sopraindicati operatori un quadro analitico comune per confrontare e valutare coerentemente la capacità di recupero delle banche comunitarie rispetto agli *shock* economici. L’esercizio si concentrerà principalmente sulla valutazione dell’impatto dei fattori di rischio sulla solvibilità delle banche e, in particolare, sull’individuazione di una serie comune di rischi (rischio di credito, comprese le cartolarizzazioni, rischio di mercato, rischio di controparte e rischio operativo, incluso il rischio di condotta).

Gli *stress test* si svolgeranno nel mese di gennaio 2020 e i risultati saranno pubblicati nel successivo luglio 2020.

I documenti suddetti sono consultabili al seguente *link*: <https://eba.europa.eu/eba-publishes-2020-eu-wide-stress-test-methodology-and-draft-templates>.

- **EBA: pubblicato il Rapporto sulla qualità degli *asset* delle banche europee con specifico focus sulla gestione degli NPL.**

In data 8 novembre 2019, l’EBA ha pubblicato il proprio Rapporto sui crediti deteriorati (cd. “*Non Performing Loan*” o “NPL”), sui progressi compiuti a tal riguardo dal mondo bancario e sulle sfide future (cd. “*EBA Report on NPLs Progress made and challenges ahead*”). Il documento, più nel dettaglio, evidenzia i significativi progressi che negli ultimi quattro anni hanno contraddistinto la gestione degli NPL, indicando a tal riguardo che gli NPL sono scesi da € 1.175 miliardi (pari al 6% del totale dei prestiti) a € 636 miliardi (pari al 3% dei prestiti totali, che costituisce il tasso più basso dall’introduzione di una definizione armonizzata di crediti deteriorati) mentre il tasso di copertura delle sofferenze è aumentato dal 43,6% al 44,9%. Il Rapporto individua, inoltre, i motivi che hanno portato alla riduzione degli NPL, tra i quali:

- la crescente attenzione delle Autorità di Vigilanza sulla problematica;
- l’impegno politico comunitario e nazionale;
- gli sforzi compiuti dai singoli istituti di credito;
- la crescita economica;
- i bassi tassi d’interesse;
- la disoccupazione in calo.

In ogni caso, raccomanda l’EBA, alla luce dell’indebolimento delle condizioni economiche globali, gli istituti di credito devono monitorare attentamente la qualità dei propri *asset*, specificatamente nei segmenti più rischiosi, continuando a gestire attivamente le sofferenze.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://eba.europa.eu/eba-shows-efforts-improve-eu-banks%E2%80%99-asset-quality-have-proven-successful-pockets-risks-remain>.

- **BCBS: aperta la pubblica consultazione sulle Linee Guida in tema di cooperazione tra vigilanza prudenziale e antiriciclaggio.**

In data 8 novembre 2019, il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (cd. “*Basel Committee on Banking Supervision*” o “BCBS”) ha posto in pubblica consultazione una proposta di Linee Guida volte a migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra vigilanza prudenziale e vigilanza in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (cd. “*Introduction of guidelines on interaction and cooperation between prudential and AML/CFT supervision*” o “*Guidelines*”). Le *Guidelines*, più nel dettaglio, recano principi e raccomandazioni per lo scambio di informazioni, accompagnati da una serie di esempi pratici e prassi di vigilanza; esse affiancheranno e rafforzeranno le precedenti *Guidelines* pubblicate dal BCBS sul medesimo tema nel 2014.

La pubblica consultazione si chiuderà il prossimo 6 febbraio 2020.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d483.htm>.

- **EBA: aggiornato il *Single Rulebook Q&A* in tema di CRR.**

In data 8 novembre 2019, l'EBA ha aggiornato il proprio *Single Rulebook Q&A* apportandovi chiarimenti circa il regime previsto dal Regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (cd. “*Capital Requirements Regulation*” o “CRR”), con specifico *focus* sulle modalità di calcolo degli strumenti di “*classe 1*” ammissibili inclusi nel capitale di “*classe 1 consolidato*”, con particolare riferimento al calcolo effettuato per ciascuna filiazione su base sub-consolidata (*ex art. 85, comma 1 e 2, del CRR*).

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2017_3567.

- **EBA: aggiornato il *Single Rulebook Q&A* in tema di PSD2.**

In data 8 novembre 2019, l'EBA ha aggiornato il proprio *Single Rulebook Q&A* apportandovi chiarimenti circa il regime previsto dalla Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (cd. “*Payment Services Directive 2*” o “PSD2”) e dal Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione Europea del 27 novembre 2017 che integra la PSD2 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli *standard* aperti di comunicazione comuni e sicuri (cd. “*Strong Customer Authentication*” o “SCA”). Più nel dettaglio, i chiarimenti riguardano il periodo di riferimento per il calcolo dei tassi di frode previsti dall'art. 19, comma 1, del sopracitato Regolamento Delegato.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4044.

- **EDPB: pubblicate le nuove Linee Guida sull'ambito di applicazione territoriale del GDPR.**

In data 12 novembre 2019, il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (cd. “*European Data Protection Board*” o “EDPB”), composto dai rappresentanti delle singole Autorità Nazionali per la protezione dei dati e dal Garante Europeo della Protezione dei Dati (cd. “GEPD”), ha pubblicato le proprie Linee Guida (cd. “*Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3) - version adopted after public consultation*”) circa l'ambito di applicazione territoriale di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (cd. “*General Data Protection Regulation*” o “GDPR”). Più nel dettaglio, le Linee Guida definiscono:

- il criterio dello stabilimento sul territorio;
- il criterio del cd. “*targeting*”;

- il criterio del luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32018-territorial-scope-gdpr-article-3-version-it>.

- **EDBP: pubblicato il contributo al progetto di protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest.**

In data 13 novembre 2019, l'EDPB ha predisposto il proprio contributo al progetto comunitario di un secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001 (cd. "*EDPB contribution to the consultation on a draft second additional protocol to the Council of Europe Convention on Cybercrime (Budapest Convention)*"). Sul punto, l'EDPB osserva che occorre garantire la protezione dei dati personali e la certezza del diritto, contribuendo in tal modo all'obiettivo di definire meccanismi sostenibili e pienamente compatibili con il diritto comunitario, per la condivisione dei dati personali con i Paesi Terzi ai fini del contrasto alla criminalità informatica.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpb-contribution-consultation-draft-second-additional-protocol-council-it>.

- **EBA: aperta la pubblica consultazione sulle modifiche agli RTS e ITS in tema di CRD IV, con specifico *focus* sulla notifica di passaporto.**

In data 13 novembre 2019, l'EBA ha posto in pubblicazione consultazione alcuni progetti di modifiche (cd. "*Draft amended Regulatory Technical Standards and Draft amended Implementing Technical Standards on Passport Notifications under Articles 35, 36 and 39 of Directive 2013/36/EU*" - EBA-CP-2019-12) agli RTS e alle norme tecniche di attuazione (cd. "*Implementing Technical Standard*" o "ITS") sul regime di notifica di passaporto previsto dagli articoli 35, 36 e 39 della Direttiva (UE) 2013/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (cd. "*Capital Requirements Directives IV*" o "CRD IV"). Le modifiche proposte hanno come scopo quello di migliorare la qualità e la coerenza delle informazioni che gli istituti di credito, che intendono stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro, devono notificare alle autorità competenti del proprio Stato membro d'origine. Più nel dettaglio, la pubblica consultazione ha ad oggetto una serie di proposte di modifica circa:

- il Regolamento Delegato (UE) 1151/2014, recante RTS sulle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 926/2014, recante ITS sui formati *standard*, sui modelli e sulle procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi.

La pubblica consultazione si chiuderà il prossimo 13 febbraio 2020.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://eba.europa.eu/eba-launches-consultation-draft-amended-technical-standards-passport-notification-0>.

- **BCBS: aperta la pubblica consultazione sui requisiti di *disclosure* del III Pilastro Basilea.**

In data 14 novembre 2019, il BCBS ha posto in pubblica consultazione due documenti volti a specificare gli obblighi di *disclosure* previsti dal III Pilastro Basilea. Più nel dettaglio, si segnala che:

- il primo documento, intitolato "*Revisions to market risk disclosure requirements*", recepisce le novità introdotte a gennaio 2019 in tema di requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato, apportando modifiche volte a rafforzare la *disclosure* del cd. "*trading desk*" delle banche;
- il secondo documento, intitolato "*Voluntary disclosure of sovereign exposures*", reca i *template* per la *voluntary disclosure* delle esposizioni sovrane.

La pubblica consultazione si chiuderà il prossimo 14 febbraio 2020.

I documenti suddetti sono consultabili ai seguenti *link*:

<https://www.bis.org/bcbs/publ/d484.htm>,

<https://www.bis.org/bcbs/publ/d485.htm>.

- **ESMA: aggiornate le Q&A in tema di cartolarizzazioni.**

In data 15 novembre 2019, l'ESMA ha aggiornato le proprie Q&A sull'applicazione del Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (cd. "*Q&A on the Securitisation Regulation*"). Più nel dettaglio, le nuove Q&A forniscono chiarimenti su profili concernenti le proposte di RTS e di ITS sulla *disclosure* recentemente adottate dalla Commissione Europea e, in particolare:

- sulle modalità di compilazione dei modelli di informativa;
- sulla notifica delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate;
- sui repertori di dati sulle cartolarizzazioni.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-qas-securitisation-regulation>.

- **EDBP: aperta la pubblica consultazione sulle proprie Linee guida in tema di "Data Protection by Design and by Default".**

In data 20 novembre 2019, l'EDPB ha posto in pubblica consultazione le proprie Linee Guida sulla protezione dei dati personali tanto in sede di progettazione (cd. "*privacy by design*") quanto in sede di successiva protezione degli stessi (cd. "*privacy by default*") ai sensi dell'art. 25 del GDPR (cd. "*Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default*"). Più nel dettaglio, le Linee Guida hanno ad oggetto:

- l'adozione da parte dei titolari del trattamento dei dati di misure tecniche e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati;
- l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

La pubblica consultazione si chiuderà il prossimo 16 gennaio 2020.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2019/guidelines-42019-article-25-data-protection-design-it>.

- **Banca d'Italia: aperta la pubblica consultazione sulle modifiche alle proprie Istruzioni in tema di Centrale dei rischi.**

In data 20 novembre 2019, la Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione una proposta di modifica della Circolare dell'11 febbraio 1991, n. 139, recante "*Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari*". Più nel dettaglio, le modifiche hanno ad oggetto le modalità di accesso ai dati della Centrale dei rischi da parte dei soggetti segnalati e delle persone giuridiche per il tramite di un soggetto delegato (cd. "rappresentante volontario"). Tali previsioni tengono conto della disponibilità di una nuova funzionalità di accesso via *web* ai dati, che rende estremamente semplice e veloce l'inoltro della richiesta e la successiva acquisizione delle informazioni. Esse rispondono, inoltre, alla duplice esigenza di:

- tutelare la riservatezza dei dati della Centrale dei rischi;
- innalzare i livelli di efficienza del servizio di accesso ai dati della Centrale dei rischi.

La pubblica consultazione si chiuderà il prossimo 19 gennaio 2020.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2019/proposta-mod-139-19-aggt/Documento_consultazione_Circ_139_19_aggt.pdf.

- **Governo: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Cybersecurity.**

In data 20 novembre 2019, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 18 novembre 2019, n. 133, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (cd. “Decreto Cybersecurity”). Le nuove norme sono entrate in vigore il 21 novembre 2019. Contestualmente, al solo fine di facilitare la consultazione della Legge, si è provveduto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale anche del testo del Decreto-Legge 105/2019, coordinato con le modifiche apportate da quest’ultima.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/20/19G00140/sg>.

- **Consiglio dell’Unione Europea: approvata la riforma del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria.**

In data 20 novembre 2019, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una prima revisione fondamentale del funzionamento del cd. “Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria” (o “SEVIF”). Sul punto, si ricorda che il SEVIF, istituito nel 2011, è composto da:

- le Autorità Europee di Vigilanza, ovvero l’EBA, l’EIOPA e l’ESMA (cd. “*European Supervisory Authorities*” o “ESAs”);
- il cd. “Comitato Europeo per il Rischio Sistemico” (o “CERS”), responsabile della supervisione del sistema finanziario nel suo complesso e coordinatore delle politiche comunitarie per la stabilità finanziaria.

La revisione del SEVIF apporta modifiche ai compiti, ai poteri, alla *governance* e al finanziamento delle ESAs e del CERS al fine di adeguare questi ultimi al nuovo contesto bancario e finanziario in cui operano. La riforma, inoltre, reca disposizioni tese a rafforzare il ruolo dell’EBA di fronte ai rischi posti dalle attività di riciclaggio al settore finanziario.

I documenti suddetto sono consultabili ai seguenti *link*:
<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-75-2019-INIT/en/pdf>,
<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-77-2019-INIT/en/pdf>,
<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-76-2019-INIT/en/pdf>.

- **EBA: aperta la pubblica consultazione sulla proposta di ITS in tema di CRR II, con specifico focus sugli obblighi di segnalazione per il rischio di mercato.**

In data 21 novembre 2019, l’EBA ha posto in pubblica consultazione una proposta di ITS (cd. “*Draft Implementing Technical Standards on specific supervisory reporting requirements for market risk*”) relativa agli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato previsto dall’art. 430-ter del CRR, così come introdotto dal Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica il CRR per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni e gli obblighi di segnalazione e informativa (cd. “*Capital Requirements Regulation IP*” o “CRR II”). Più nel dettaglio, le norme tecniche di attuazione specificano i modelli uniformi di segnalazione, le istruzioni e la metodologia per il loro utilizzo, la frequenza e le date di segnalazione, le definizioni e le soluzioni IT per le segnalazioni specifiche per il rischio di mercato.

La pubblica consultazione si chiude in data 7 gennaio 2020.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://eba.europa.eu/draft-its-specific-reporting-requirements-market-risk>.

- **Governo: approvate in esame definitivo le modifiche al decreto di attuazione della MiFID II.**

In data 21 novembre 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo le disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della MiFID II, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari (cd. “*Markets in Financial Instruments Regulation*” o “MiFIR”). Più nel dettaglio, il Decreto interviene sull’assetto organizzativo delle Autorità preposte alla tutela bancaria e assicurativa, nonché sul quadro sanzionatorio posto a tutela degli obblighi di trasparenza e conoscibilità.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-13/13356>.

- **EBA: pubblicata la “roadmap” di attuazione della CRD V, del CRR II e del BRRD II.**

In data 21 novembre 2019, l’EBA ha pubblicato la cd. “roadmap” relativa alle prossime iniziative e ai relativi termini connessi all’adozione di una serie di misure volte alla riduzione del rischio per il settore bancario europeo in relazione ai mandati ricevuti dalla Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica la CRD IV per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (cd. “*Capital Requirements Directive V*” o “CRD V”), dal CRR II e dalla Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2014/59 per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la Direttiva (CE) 98/26 (cd. “*Banking Recovery and Resolution Directive IP*” o BRRD II”). Più nel dettaglio, il provvedimento, intitolato “*EBA Risk Reduction Package Roadmaps - EBA Tasks Arising from CRD V - CRR II - BRRD IP*”, si focalizza sulle seguenti aree:

- la *governance* e la remunerazione;
- le cd. “Grandi Esposizioni”, con particolare riferimento alle esposizioni in derivati;
- la risoluzione delle banche;
- l’attività di *reporting* e *disclosure*.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-risk-reduction-measures-package>.

- **Consiglio dell’Unione Europea: adottate le conclusioni sulla parità di genere.**

In data 22 novembre 2019, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato le proprie conclusioni in materia di parità di genere ed emancipazione femminile da parte dell’Unione Europea e dei singoli Stati membri. Più nel dettaglio, il Consiglio ha riconosciuto i progressi compiuti dall’Unione in taluni settori come ad esempio:

- l’aumento della percentuale di donne nei Consigli di Amministrazione delle grandi società;
- la riduzione del numero di donne e uomini a rischio di povertà o di esclusione sociale.

Il Consiglio, inoltre, invita gli Stati membri e la Commissione Europea a promuovere ulteriormente la parità di genere quale priorità politica.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14254-2019-INIT/it/pdf>.

- **Consiglio dell'Unione Europea: approvata la proposta di Direttiva sull'escussione extragiudiziale accelerata degli NPL.**

In data 22 novembre 2019, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato una proposta di Direttiva relativa a un quadro comune e ai requisiti minimi per un meccanismo extragiudiziale per recuperare il valore dei crediti avallati con garanzie reali qualora il debitore sia inadempiente. Il nuovo meccanismo proposto per l'escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie sarebbe disponibile solo per i prestiti alle imprese, rimanendone esclusi i crediti al consumo, così come i prestiti per i quali viene utilizzata come garanzia l'immobile di residenza principale del debitore. Più nel dettaglio, le norme proposte mirano a conciliare gli interessi del creditore e del debitore prevedendo che:

- il creditore conceda al debitore un certo lasso di tempo per effettuare i pagamenti dovuti evitando così la procedura di escussione;
- il debitore abbia il diritto di rivolgersi a un tribunale per opporsi alla procedura o al diritto del creditore all'escussione della garanzia;
- il creditore possa tenere i proventi solo nella misura necessaria a coprire gli importi dovuti del prestito;
- gli Stati membri possano decidere, nel caso in cui i proventi ricavati dalla garanzia siano inferiori agli importi dovuti per il prestito, che lo stesso venga comunque considerato estinto.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14261-2019-ADD-1/en/pdf>.

- **EBA: aperta la pubblica consultazione sui nuovi ITS di *disclosure e reporting* in tema di BRRD II e CRR II.**

In data 22 novembre 2019, l'EBA ha posto in pubblica consultazione una proposta di ITS (cd. "Draft Implementing Technical Standards on disclosure and reporting of MREL and TLAC") relativa all'attività di *disclosure e reporting* del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (cd. "Minimum Requirement of Eligible Liabilities" o "MREL") e della capacità totale di assorbimento delle perdite (cd. "Total Loss Absorbing Capacity" o "TLAC"), così come previsto dalla BRRD II e dal CRR II. Più nel dettaglio, la proposta ha ad oggetto:

- i formati di comunicazione uniformi, la frequenza e le relative istruzioni sulla cui base procedere alle comunicazioni richieste ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 45-*decies* della BRRD II;
- i modelli e alle relative istruzioni sulla cui base effettuare l'informativa richiesta ai sensi dei Titoli II e III del CRR II così come previsto dall'art. 434-*bis*;
- i modelli uniformi di segnalazione, istruzioni e metodologia per il loro utilizzo, frequenza e date di segnalazione, definizioni e soluzioni informatiche per le segnalazioni a fini di vigilanza previsti dal paragrafo 1 e 2 dell'art. 45-*decies* della BRRD II;
- i formati e i modelli uniformi di segnalazione, le istruzioni e la metodologia per l'utilizzo di tali modelli, la frequenza e le date di segnalazione, le definizioni e le soluzioni IT per le segnalazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 dell'art. 430, comma 7, del CRR II.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://eba.europa.eu/draft-its-disclosure-and-reporting-mrel-and-tlac>.

- **EBA: aggiornato il *Single Rulebook Q&A* in tema di segnalazioni di vigilanza.**

In data 22 novembre 2019, l'EBA ha aggiornato il proprio *Single Rulebook Q&A* con chiarimenti relativi al regime delle segnalazioni di vigilanza sui requisiti di fondi propri e informazioni finanziarie previsto dal CRR come specificato dagli ITS di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 680/2014 della Commissione Europea, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al CRR. Più nel dettaglio, i chiarimenti riguardano la compilazione del modello per le segnalazioni di vigilanza connesso al principio contabile IFRS 9.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: https://eba.europa.eu/single-rule-book-ga/-/qna/view/publicId/2018_3835.

- **BCBS e BCG: pubblicata la dichiarazione congiunta sull'applicazione del principio di proporzionalità alla vigilanza bancaria.**

In data 26 novembre 2019, il BCBS e il cd. “Comitato Consultivo di Basilea” (“*Basel Consultative Group*” o “BCG”) hanno pubblicato una dichiarazione congiunta che conferma l'importanza di applicare, in sede di vigilanza, il principio di proporzionalità. Tale dichiarazione segue l'indagine condotta dal BCBS nel marzo scorso e osserva che le pratiche di vigilanza dovrebbero essere commisurate al profilo di rischio e all'importanza sistemica degli istituti sottoposti a vigilanza. In tal senso, un sistema regolamentare proporzionato non dovrebbe ridurre la resilienza delle banche o inficiare il quadro normativo prudenziale, riflettendo, piuttosto, le relative differenze di rischio e complessità tra le banche e i mercati in cui esse operano.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: https://www.bis.org/publ/bcbs_n123.htm.

- **Unione Europea: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova Direttiva sul *whistleblowing*.**

In data 26 novembre 2019, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, inerente la protezione delle persone che segnalano le violazioni (cd. “*whistleblowing*”) del diritto dell'Unione. Più nel dettaglio, la Direttiva stabilisce norme minime comuni di protezione delle persone che segnalano:

- le violazioni della normativa comunitaria relativa a specifici settori, come quello dei servizi, dei prodotti e dei mercati finanziari, quello della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché quello della tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- le violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (cd. “TFUE”) e ulteriormente specificate nelle pertinenti misure dell'Unione;
- le violazioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del TFUE, comprese quelle delle norme comunitarie in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché quelle riguardanti il mercato interno.

Il termine per il recepimento da parte dei singoli Stati membri è fissato per il 17 dicembre 2021.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=IT>.

- **BCBS: pubblicate le Linee Guida relative all'attuazione della riserva di capitale anticiclica settoriale.**

In data 27 novembre 2019, il BCBS ha pubblicato le proprie Linee Guida relative all'attuazione della riserva di capitale anticiclica settoriale (cd. “*Guiding principles for the operationalisation of a sectoral countercyclical capital buffer*”). A differenza della riserva di capitale anticiclica (cd. “*Countercyclical Capital Buffer*” o “CCB”), i requisiti previsti dalle Linee Guida rappresentano una misura maggiormente incisiva di cui le Autorità di Vigilanza nazionali possono disporre per imporre temporaneamente ulteriori requisiti di capitale in un segmento mirato del credito (ad esempio quello immobiliare). Le Linee Guida hanno lo scopo di supportare l'attuazione della riserva di capitale anticiclica in modo coerente e armonizzato nei Paesi aderenti ma, non essendo incluse negli *standard* di Basilea III, sono applicabili su base volontaria.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d487.htm>.

- **Unione Europea: approvati i nuovi requisiti relativi alle cd. “Obbligazioni garantite”.**

In data 27 novembre 2019, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato una serie di riforme legislative tese alla creazione della cd. “Unione dei Mercati dei Capitali” (o “*Capital Markets Union*”), tra le quali quella relativa ai nuovi requisiti armonizzati dei prodotti e alla vigilanza delle cd. “*Obbligazioni garantite*” (o “*Covered bonds*”). Trattasi, più nel dettaglio, dei seguenti provvedimenti:

- la Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa all’emissione e alla vigilanza pubblica di obbligazioni garantite che modifica la Direttiva (CE) 2009/65 e la Direttiva (UE) 2014/59;
- il Regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica il CRR per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite.

La Direttiva e il Regolamento rappresentano un pacchetto di misure volto a definire un quadro armonizzato a livello europeo sulle obbligazioni garantite, ossia i titoli di debito emessi da enti creditizi e garantiti da attività di copertura sulle quali gli investitori possono rivalersi direttamente in qualità di creditori privilegiati, con l’obiettivo di ridurre l’attuale frammentazione di tale mercato e garantire la tutela degli investitori.

I documenti suddetti sono consultabili ai seguenti *link*:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2162&from=IT>,
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2160&from=IT>.

- **BCBS: aperta la pubblica consultazione sulle modifiche normative in tema di rischio di CVA.**

In data 28 novembre 2019, il BCBS ha posto in consultazione un documento relativo a una serie di modifiche del quadro normativo sul rischio di aggiustamento della valutazione del credito (cd. “*Credit Valuation Adjustment*” o “CVA”). Più nel dettaglio, il documento propone di allineare il quadro normativo ad oggi vigente sul CVA con quello dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del BCBS pubblicati lo scorso gennaio 2019, nonché con i requisiti di capitale per le esposizioni delle banche verso le controparti centrali. Inoltre, viene richiesto un parere al mercato su un possibile adeguamento delle modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali per il CVA ai metodi base e standardizzato.

La pubblica consultazione si chiuderà il prossimo 25 febbraio 2020.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d488.htm>.

- **Consiglio dell’Unione Europea: formalizzata la proposta di una nuova Direttiva in tema di *class action*.**

In data 28 novembre 2019, il Consiglio dell’Unione Europea ha raggiunto un accordo su una proposta di Direttiva relativa alle azioni a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. La proposta mira a modernizzare e sostituire la precedente Direttiva (CE) 2009/22 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori. Più nel dettaglio, la proposta riguarda:

- il rafforzamento del ruolo degli enti legittimati rappresentativi dei consumatori per ottenere provvedimenti provvisori o definitivi;
- l’individuazione degli enti legittimati a intentare azioni rappresentative dei consumatori;
- la possibilità per gli stati di optare per il sistema di cd. “*opt-in*”, che consente di aderire all’azione di classe anche dopo la definizione della fase di merito, o di “*opt-out*”, per cui i soggetti legittimati entrano di diritto nella causa a meno che non decidano di chiederne l’esclusione;
- l’utilizzo di una pronuncia giudiziaria che riconosca una violazione degli interessi collettivi dei consumatori come prova in qualsiasi altra azione sulla stessa materia nei confronti del medesimo soggetto.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:
<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14600-2019-INIT/en/pdf>.

- **EBA: pubblicate le nuove Linee Guida in tema di ICT e *security risk management*.**
In data 28 novembre 2019, sono state pubblicate le nuove Linee Guida dell'EBA in materia di "Information and Communication Technology" (o "ICT") e gestione del rischio di sicurezza connesso alla rete di informazione e comunicazione (cd. "EBA Guidelines on ICT and security risk management"). Le Linee Guida, emanate dall'EBA in attuazione del mandato conferitole dall'art. 95, comma 3, della PSD2 e dall'art. 74 della Direttiva (UE) 2013/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (cd. "Capital Requirements Directive" o "CRD"), sono rivolte agli istituti di credito, alle imprese di investimento e ai fornitori di servizi di pagamento ed entreranno in vigore il 30 giugno 2020.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*: <https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-ict-and-security-risk-management>.

- **Banca d'Italia: formalizzato l'adeguamento ai termini per l'attuazione della *Strong Customer Authentication*.**

In data 29 novembre 2019, la Banca d'Italia, a seguito del parere (del 16 ottobre 2019) con cui l'EBA ha indicato nel 31 dicembre 2020 il termine ultimo per il completamento degli interventi di adozione dei sistemi di SCA della clientela nei pagamenti *on-line* con carta di pagamento, ha reso noto - con comunicazione intitolata "Tempi di attuazione delle misure di sicurezza per i pagamenti online con carta" - che si adegnerà alle indicazioni dell'EBA, concedendo a tutti gli operatori che intendano avvalersene una proroga fino a dicembre 2020 per adeguarsi. La Banca d'Italia, inoltre, provvederà a contattare i principali intermediari per conoscere le loro intenzioni in merito e acquisire un dettagliato piano di attività, da completare al massimo entro il 31 dicembre 2020, che includa anche iniziative di comunicazione e di preparazione della clientela.

Il documento suddetto è consultabile al seguente *link*:
<https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2019-02/20191129-cs-sca.pdf>.

Giurisprudenza

- **Cassazione Civile, Sez. Un., sentenza 4 novembre 2019, n. 28314.**

Oggetto: nullità selettiva nei contratti di investimento e limiti di buona fede.

Nell'ambito della presente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha risolto il contrasto interpretativo in ordine alla determinazione degli effetti dell'azione di nullità proposta dal cliente in relazione a specifici ordini di acquisto di titoli finanziari, in conseguenza dell'accertamento della nullità del contratto-quadro per difetto di forma. Più nel dettaglio, la sentenza ha enunciato il principio di diritto secondo cui: *“la nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell’art. 23, comma 3, del d.lgs n. 58 del 1998, può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L’intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l’eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro”*.

- **Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza 7 novembre 2019, n. 28803.**

Oggetto: nullità della procura conferita dalla banca al *servicer* per la gestione dei cd. *“crediti anomali”*.

Nell'ambito della presente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione, chiarito che *“il generale requisito della determinatezza (determinazione ovvero determinabilità) dell’oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali ex art. 1346 e 1324 cod. civ. risponde senza dubbio alcuno alla tutela di un interesse pubblico (quale, se non altro, quello della serietà e certezza dei rapporti tra privati), posto che la necessità della sua presenza nelle fattispecie concrete è presidiato dal rimedio della nullità”*, ha precisato che *“è nulla la procura notarile rilasciata da una banca ad un servicer «per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri “crediti anomali” e delle proprie cause passive connesse a posizioni per cui sussistono tali crediti anomali», in quanto non rispettosa del principio di determinatezza/determinabilità posto a pena di nullità dei negozi giuridici in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346, 1324 cod. civ.”*.

- **Corte di Giustizia UE, Sez. I, sentenza 14 novembre 2019, causa C-255/18.**

Oggetto: Fondo di Risoluzione Nazionale e fusione transfrontaliera della banca.

Nell'ambito della presente pronuncia la Corte di Giustizia ha chiarito quanto segue:

- la nozione di “cambiamento di status”, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento Delegato (UE) 2015/63 della Commissione Europea, del 21 ottobre 2014, che integra la Direttiva (UE) 2014/59 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi *ex ante* ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, deve essere interpretata nel senso che comprende un’operazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, mediante la quale un ente cessa, nel corso dell’anno, di essere soggetto alla vigilanza dell’autorità di risoluzione nazionale a seguito di una fusione per incorporazione transfrontaliera nella sua società madre e che, di conseguenza, tale operazione non incide sull’obbligo di tale ente di versare integralmente i contributi ordinari dovuti per l’anno di contribuzione di cui trattasi;
- l’articolo 12, paragrafo 2, del sopracitato Regolamento Delegato trova applicazione nel caso in cui la fusione transfrontaliera per incorporazione di un ente, situato in uno Stato membro, nella sua società madre, stabilita in un altro Stato membro, e la conseguente estinzione di tale ente incorporato sono avvenute nel 2015, mentre né l’autorità di risoluzione nazionale né il fondo

nazionale erano stati ancora formalmente istituiti dal primo Stato membro e i contributi non erano ancora stati calcolati;

- l'articolo 104 della Direttiva (UE) 2014/59 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, deve essere interpretato nel senso che un ente situato in uno Stato membro, che si è fuso per incorporazione con una società madre stabilita in un altro Stato membro a una data anteriore all'istituzione di un contributo straordinario da parte dell'autorità di risoluzione nazionale del primo Stato membro, non è tenuto al pagamento di tale contributo.

- **Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza 22 novembre 2019, n. 30520.**

Oggetto: inapplicabilità del tentativo obbligatorio di mediazione nel contratto di *leasing* immobiliare.

Nell'ambito della presente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che *“ai contratti di leasing immobiliare non si applica la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto a pena di improcedibilità per le controversie in materia di operazioni bancarie e finanziarie”*. Più nel dettaglio, la Suprema Corte evidenzia che in tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il riferimento operato dalla norma ai contratti *“bancari e finanziari”* contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari di cui al Codice Civile e al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (cd. *“Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”* o *“TUB”*), nonché alla contrattualistica degli strumenti finanziari di cui al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. *“Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”* o *“TUF”*), sicché non è estendibile alla diversa ipotesi del *leasing* immobiliare.

- **Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza 27 novembre 2019, n. 31057.**

Oggetto: limite di finanziabilità *ex art. 38 TUB* e nullità del contratto di mutuo fondiario.

Nell'ambito della presente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito a una controversia sorta fra la curatela fallimentare di una società e una banca e, più specificatamente, sull'ammissibilità della domanda di insinuazione al passivo in prelazione ipotecaria avanzata dall'istituto di credito sulla base di un mutuo fondiario contratto fra le parti, ha chiarito che *“il mancato rispetto del limite di finanziabilità, di cui all'art. 38 TUB e alle conseguenti disposizioni regolamentari, comporta in via diretta la nullità dell'intero contratto, e non già nei soli margini del supero”*.